

COMUNE di ASOLO

=====
CAPO PRIMO

Dell'assistenza medica e vigilanza Sanitaria

Art. 1°.

Il servizio Sanitario viene esercitato in conformità dell'apposito Capitolato.

Art. 2°.

Il Podestà vigilerà l'esatta osservanza, da parte dei Sanitari, delle prescrizioni tutte riguardanti l'assistenza Medico-chirurgico-ginecologica.

Art. 3°.

REGOLAMENTO COMUNALE d'IGIENE

=====
CAPO SECONDO

Dell'igiene del suolo e dell'acqua

Art. 4°.

E' proibito di manomettere gli argini dei fossi e canali, di scavare pozzi in tutta od in parte, e qualunque d'impedire o difficoltare il libero deflusso delle acque, nonché di elevare argini, dighe, muretti ed altro, il livello ordinario delle acque sopra i limiti loro solitamente acquistati per l'irrigazione dei fondi.

Art. 5°.

I Proprietari, ed i frontisti, dovranno tener sempre spurgati i fossi ed i canali, ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire che l'acqua si riversi sui campi, e per facilitare il libero deflusso nelle fosse principali di esalimento.

Art. 6°.

E' vietato gettare immondizie, animali morti e quant'altre e non suscettibile di putrefazione, nei fiumi, fossi e canali del comune.

Art. 7°.

I fabbricati adibiti ad uso di abitazione debbono comunicare con l'esterno in modo che non vi sia difetto d'aria e di luce, ed essere asciutti, puliti e capaci di riparare dalle intemperie, con buoni paramenti e coperti a tegole od in pietra.

REGOLAMENTO COMUNALE d'IGIENE

Le case di nuova costruzione che in parte rifatto, e particolarmente restaurate, non potranno essere abitate se non dopo ottenuta l'autorizzazione del Podestà.

Il Podestà prima CAPO PRIMO dell'autorizzazione dovrà accertarsi se siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 69 del

Dell'assistenza medica e vigilanza Sanitaria

Art. 1°.

Il servizio Sanitario viene esercitato in conformità dell'apposito Capitolato.

Art. 2°.

Indice Il Podestà vigilerà l'esatta osservanza, da parte dei Sanitari, delle prescrizioni tutte riguardanti l'assistenza Medico-chirurgo-ostetrica.

Art. 3°.

La vigilanza igienica é affidata all'Ufficiale Sanitario del Comune, sotto le norme delle vigenti leggi e regolamenti, e potrà essere assistito dal Veterinario Consorziiale.

CAPO SECONDO

Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Art. 4°.

E' proibito di manomettere gli argini dei fossi o canali, di otturarli in tutto ed in parte, o comunque d'impedire o difficoltare il libero deflusso delle acque, nonché di elevare con sostegni, travi, assi od altro, il livello ordinario delle acque oltre i limiti legalmente acquistati per l'irrigazione dei fondi.

Art. 5°.

I Proprietari, od i frontisti, dovranno tener sempre espurgati i fossi di scolo, ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire che l'acqua si riversi sui campi, e per facilitarne il libero deflusso nelle fosse principali di smaltimento.

Art. 6°.

E' vietato gettare immondizie, animali morti e quant'altro é suscettibile di putrefazione, nei fiumi, fossi o canali del comune.

Art. 7°.

I fabbricati adibiti ad uso di abitazione debbono comunicare con l'esterno in modo che non vi sia difetto d'aria e di luce, ed essere asciutti, puliti e capaci di riparare dalle intemperie, con buoni serramenti e coperti a tegole od in pietra.

Art. 8°.

Le case di nuova costruzione, ed anche in parte rifatte, e radicalmente restaurate, non potranno essere abitate se non dopo ottenuta l'autorizzazione dal Podestà.

Il Podestà prima d'accordare l'autorizzazione dovrà accertarsi se siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 69 del T.U.I. Agosto 1907.

Art. 9°.

I piani terreni delle abitazioni dovranno essere più alti di 10 centimetri almeno del terreno esterno asciutte e di 50 centimetri dal livello delle acque, se il terreno sia irrigabile.

Art. 10°.

Le nuove costruzioni non potranno essere abitate se non corrispondono anche alle prescrizioni di cui al precedente articolo. Le case attualmente abitate dovranno dai proprietari essere uniformate alle prescrizioni delle Leggi e del presente Regolamento entro anni due dalla pubblicazione del medesimo, trascorso il qual tempo, il Podestà, oltre all'accertamento della contravvenzione, potrà, a termini dell'art. 71 del Testo Unico suindicato dichiararle inabitabili ed ordinarne lo sgombero, facendolo eseguire anche con la forza pubblica, previo esaurimento delle formalità prescritte.

Art. 11°.

Sono proibiti nell'interno delle abitazioni, nelle corti e nei cortili i depositi di acque, i cumuli di concime, d'immondizie e d'altre materie fetenti ed insalubri, e tale proibizione si estenderà a qualsiasi sito pubblico ed in vicinanza dell'abitato. E' tuttavia permesso depositare concimi nei cortili dove esistono regolari concimaie ed anche temporaneamente in quelli che ne difettano, purché il letame non venga ammassato in quantità esuberante e sia tenuto con tutte le cautele possibili, coperto di terra, gesso o d'altre materie atte ad impedire esalazioni nocive. Le concimaie costruite a regola d'arte saranno tenute almeno 25 metri dalle abitazioni e dai pozzi d'acqua potabile; qualora le stalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame, ovvero formino un sol corpo colle case stesse, la distanza, stabilita dall'art. 45 del R.D. 14 Aprile 1927 N. 530, è ridotta da 25 a 10 metri. I mucchi di letame nei cascinali esistenti saranno temporaneamente tollerati in aperta campagna ed a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione e dai pozzi d'acqua potabile.

Art. 12°.

Le latrine delle case ad uso di abitazione dovranno essere costruite in modo da non emanare esalazioni dannose e da non lasciare adito ad infiltramenti.

Gli acquai e scaricatori delle acque immonde e residui degli usi domestici saranno costruiti e situati in maniera da non pregiudicare e guastare le acque potabili.

Le fogne e pozzi neri dovranno avere sempre il letto e le pareti in muratura, dello spessore almeno di centimetri 45, raccordate a curva fra loro, ricoperte internamente di cemento a lenta presa.

Esse saranno sempre munite di una canna di aereazione che si prolungherà fino al disopra del tetto della casa, e saranno situate a distanza non minore di metri 20 dalle acque potabili.

Ogni casa deve essere provvista di cessi e di acquai in numero proporzionato ai bisogni degli inquilini, e le acque impure, nonché i residui domestici verranno raccolti in relativi serbatoi distinti dalle fogne o pozzi neri.

Art. 13°.

I fabbricati adibiti ad uso di osteria, locanda, caffè ed altre vendite di bibite, dovranno essere muniti d'uno smaltitoio per raccogliere le orine, possibilmente in prossimità alla porta d'ingresso ed a cura del proprietario.

La forma dello smaltitoio verrà prescritta dalla Commissione di polizia edilizia e dovrà essere espurgato ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Art. 14

L'espurgo delle fogne, cisterne o cloache, non potrà farsi prima di mezzanotte né dopo lo spuntar del giorno, e si dovrà previamente procedere alla disinfezione delle materie fecali, fatta eccezione se la vuotatura avvenga per mezzo di macchine pneumatiche.

E' severamente proibito far discendere persone nei pozzi neri per operarne lo svuotamento.

Art. 15°.

Le materie provenienti dall'espurgo devono essere trasportate fuori dell'abitato, alla distanza di almeno 100 metri da qualunque abitazione, e 50 dalle pubbliche vie, e direttamente sparse nei campi.

Art. 16°.

E' vietato il deposito, anche momentaneo, nelle pubbliche vie e piazze, dei cascami provenienti dall'allevamento dei bachi da seta. E' pure vietato il loro deposito nei cortili ed in vicinanza

ad abitazioni quando detti cascami esalino odore fetente, sgradevole o malsano.

Ai depositi predetti saranno applicabili le disposizioni del precedente articolo II.

E' inoltre severamente proibito il depositare sulle strade, nei cortili, ed in vicinanza ad abitazioni, di rifiuti d'immondizie, di cenci, di ossa, di materie putrefattibili, di prodotti chimici o d'altri che possano viziare l'aria respirabile.

Art. 17°.

Le stalle per ogni sorta d'animali, i porcili ed i pollai devono essere tenuti con la massima pulizia. E' vietato il tenere ammassato, anche in piccola quantità, il concime nelle stalle.

Art. 18°.

E' proibita ogni diretta comunicazione delle stalle, porcili e pollai con le abitazioni, nell'interno delle quali non si potranno tenere animali di qualsiasi specie. I locali destinati agli usi predetti avranno il pavimento lastricato in pietre ben connesse, o di asfalto o di altro materiale impermeabile, con gli scoli necessari. Le pareti ed il soffitto di detti locali saranno tenuti costantemente imbiancati. Le stalle in Città devono, inoltre, essere il più possibile lontane dalle case di abitazione, essere spaziose, ben ventilate e munite di canne di ventilazione fino al tetto.

Art. 19°.

E' vietato far riversare sulle pubbliche vie, nei cortili ed in vicinanza delle abitazioni gli scoli dei lavandini, porcili e stalle, ed in genere gli scarichi luridi di qualunque natura, o gettare, o mandare per altro mezzo, sulle strade stesse, acqua o materia qualunque che possa cagionare fango o diffondere perniciose esalazioni.

Art. 20°.

Resta severamente proibito, dal levare del sole a due ore dopo il tramonto, il fermarsi o transitare nell'abitato del Comune con botti contenenti materie fecali, con carri carichi di letame, o con qualunque altro carico che emani cattivo odore, ed anche con sole botti o carri di recente usati per simili materie, recanti odore, anche se siano vuoti. Il letame poi dovrà essere trasportato sopra carri muniti di apposito ^{dispositivo} ~~essite~~, per evitare la dispersione sulle pubbliche vie.

Art. 21°.

E' vietato di fare immondizie lungo le pubbliche vie, di orinare sugli angoli ed in luoghi diversi dai pubblici smaltitoi.

Art. 22°.

L'Ufficiale Sanitario e gli agenti giurati del Comune avranno diritto di accedere alle case, opifici, cortili etc. per constatare l'esistenza di alcuno degli inconvenienti proibiti dal presente Regolamento, di cui faranno denuncia al Podestà.

Art. 23°.

private almeno una volta al mese per il controllo e l'esecuzione di quanto prescrive il R.D.9 Ottobre 1921 le cui disposizioni si intendono qui riprodotte.

CAPO III°.

Dell'Acqua potabile

Art.24°.

L'acqua potabile per i bisogni della popolazione viene somministrata dal Comune mediante apposito acquedotto.

Un Regolamento speciale ne traccia le norme.

CAPO IV°.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti

Art.25°.

- E' assolutamente vietata a chiunque la vendita di qualsiasi sostanza ad uso di cibo o bevanda, che possa essere insalubre o nociva.
- S'intendono particolarmente insalubri e non si possono vendere:
- a) le frutta acerbe e guaste;
 - b) i cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi inaciditi, i pesci in incipiente putrefazione e simili;
 - c) i cibi e le bevande adulterate con sostanze eterogenee e perniciose;
 - d) le carni d'animali morti per malattia o per morte naturale;
 - e) il latte guasto, i suoi derivati pure guasti, od anche il solo latte allungato con acqua;
 - f) tutte le bevande guaste o alterate in qualsiasi modo;
 - g) il pane e le paste preparate con farina proveniente da frumento non abbastanza maturo o stagionato, o con farina ammuffita od affetta da qualsiasi alterazione, oppure da farina commista a sostanze nocive, nonché il pane mal cotto, male confezionato od ammuffito.
 - h) i funghi malefici o soltanto sospetti, od anche quelli di buona qualità quando si riscontrino alterati da incipiente fermentazione, o soverchiamente ammaccati o contusi, o quando sia di molto oltrepassata l'epoca della maturazione;
 - i) in genere tutto ciò che viene ritenuto malsano e che viene proibito di mettere in vendita dal regolamento speciale per la vigilanza igienica, approvato con R.D.3 Agosto 1890 N.7045, le cui disposizioni si intendono come letteralmente trascritte in questo Regolamento.

I commestibili e le bevande, riconosciuti insalubri, saranno senza eccezione sequestrati e distrutti, quando non potessero essere utilizzati per qualsiasi altro uso, da riconoscersi dall'Ufficiale Sanitario.

(vedi variante)

Art. 26°.

È obbligatoria la vaccinazione antitifica per il personale addetto alla raccolta e allo smercio del latte. Tutti i proprietari di vacche o capre destinate al ricavo del latte per commercio dovranno, prima di intraprenderne la vendita, darne avviso all'Ufficiale Sanitario, il quale, o per esso il Veterinario, praticherà apposita visita alle bestie medesime.

Il Veterinario o l'Ufficiale Sanitario ha diritto di fare salutarmente ed improvvisamente, a detti animali tutte quelle visite che reputerà necessarie, come pure di esaminare il latte, tanto nelle stalle che durante la vendita od il commercio in qualsiasi luogo avvenga, ed ordinarne il sequestro e la distruzione, se il latte non fosse sano o fosse anche soltanto allungato con acqua.

Art. 27°.

È proibito agli esercenti tutti di valersi, per la conservazione di commestibili o bevande, di recipienti che possano nuocere alla salubrità dei generi in vendita, e d'involgere i commestibili in carta colorita con materie nocive, ferme del resto le disposizioni tutte del Regolamento speciale 3 Agosto 1890 N. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande.

Gli osti e gli albergatori in ispecial modo, cureranno di mantenere sempre stagnati e puliti gli utensili di rame servienti a cuocere le vivande.

CAPO V°.

Del Macello e dei laboratori di carne

Art. 28°.

La macellazione degli animali bovini, ovini, suini ed equini non può aver luogo che nel macello pubblico all'uopo destinato.

Art. 29°.

La direzione e l'ispezione del macello pubblico sono affidate al Veterinario Consorziale.

Art. 30°.

Un regolamento speciale traccia le norme da seguirsi per l'uso del macello pubblico.

Art. 31°.

Chi intende aprire un laboratorio di carni insaccate per farne commercio deve darne avviso all'Autorità Comunale almeno 15 gior-

ni prima. Nel detto termine l'Autorità Comunale farà eseguire una ispezione da parte dell'Ufficiale Sanitario, sul cui voto favorevole, dato per iscritto, concederà l'autorizzazione. I laboratori autorizzati dovranno periodicamente essere ispezionati dall'Ufficiale Sanitario e Veterinario e la vigilanza deve estendersi non solo ai prodotti ed ai locali ma anche sullo stato di salute del personale addetto.

Art. 32°.

I locali destinati alla macellazione devono essere distanti da quelli adibiti alla lavorazione delle carni ed alle successive operazioni. I primi avranno dimensioni commisurate alla entità della lavorazione, saranno ben ventilati ed illuminati e muniti di pareti lisce, rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di almeno due metri dal suolo e raccordati a sagoma curva col pavimento, che sarà pure impermeabile, ben levigato e con sufficiente pendenza verso il condotto di smaltimento dei prodotti di rifiuto liquido e delle acque di lavatura. In questi locali non deve mancare un'abbondante provvista di acqua di lavaggio.

I locali poi destinati alla lavorazione delle carni ed alla conservazione dei prodotti devono essere esclusivamente riservati a tali usi ed essere mantenuti costantemente puliti.

E' pure necessario che nel lavatoio siano tenute costantemente a disposizione del sanitario adatte sostanze (soluzioni di picotantina azzurra, lisolo ecc.) per la pronta denaturazione delle carni riconosciute insalubri e nocive allo scopo di sottrarle ad ogni possibilità di consumo alimentare.

Nessun animale potrà essere macellato e nessuna carne introdotta in detti laboratori, senza avere subito una accurata visita sanitaria. Le carni di bassa macelleria non possono essere insaccate.

All'ingresso del laboratorio sarà collocato, in modo visibile al pubblico, un cartello, munito del visto dell'autorità Comunale, indicante le specie di carne che vi si lavorano. I laboratori di carne devono essere sottoposti a rigorosa ed assidua vigilanza per l'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 50 e 60 del Regolamento 3 Agosto 1890 N. 7045.

Art. 33°.

Il commercio della carne in piccoli pezzi, che in talune località assume notevole importanza, offrendo la possibilità delle più gravi frodi sanitarie, deve essere sorvegliato nel modo più rigoroso, sicché essi non entrino clandestinamente nei laboratori di carne e tale sorveglianza, deve non solo riflettere l'introduzione in Comune della carne fresca macellata altrove, per cui trova applicazione l'art. 112 del Regolamento Generale Sanitario 3-2-1901 N. 45, ma deve esercitarsi anche quando il trasporto della carne in pezzi si svolge nell'ambito dello stesso Comune.

altre inconvenienze che rendono insalubre, in tempi di epidemia, ancorché non siano determinate dal presente Regolamento.

CAPO VI°.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'Uomo e degli animali

Le Salme delle persone morte per *(vedi variante)* contagiosità dovranno essere deposte *(vedi variante)* senza spogliarle dei loro

Art.34°.

A sensi ed agli effetti dell'art.123 del T.U.delle Legge Sanitarie I Agosto 1907 N.636, e come specificano gli articoli 129 del Regolamento Gen.San.3=2=1901 N.45, ed I=2=3=4= del Decreto 30 Dicembre 1923 N.2889 i medici condotti e gli esercenti liberi hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Podestà qualunque malattia infettiva e diffusa nella specie umana, o da potersi soltanto sospettare per tale.

Luider Il Podestà di concerto con l'Ufficiale Sanitario ordinerà i provvedimenti necessari ad impedire la diffusione del morbo, rendendone edotto il Prefetto.

dall'art.335 del Codice Civile, ove *(vedi variante)* l'Ufficiale Sanitario ne sia riconosciuta e Art.35°.

Art.35°.

La denuncia di cui l'articolo precedente deve contenere:

- a) il nome cognome, paternità, condizione economica e professione dell'ammalato;
- b) il giorno, l'ora e la località dello sviluppo;
- c) la succinta e chiara descrizione dei sintomi e la denominazione della malattia;
- d) le misure adottate per prevenire la diffusione della malattia;
- e) l'indicazione della provenienza accertata e probabile della malattia;

(vedi variante) di concerto con l'Ufficiale Sanitario e con il Veterinario, sarà opportuno di adottare *(vedi variante)* i provvedimenti per la diffusione di simili malattie.

Art.36°.

I provvedimenti principali accennati dal capoverso del precedente art. sono:

- a) l'isolamento dell'infermo a domicilio od in locali o stabilimenti all'uopo preparati, per il tempo che l'Ufficiale Sanitario reputerà necessario;
- b) la disinfezione delle stanze in cui giacquero gli ammalati e degli oggetti di cui fecero uso, che potranno anche essere distrutti per mezzo di combustione.

Le disinfezioni e l'abbruciamento degli oggetti, ove siano ordinati, si eseguiranno da incaricati del Comune, sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario, a spese del Municipio.

Il seppellimento dei *(vedi variante)* animali morti da malattie infettive e contagiose *(vedi variante)* dovrà essere *(vedi variante)*

Art.37°.

Luider Allo scopo di prevenire o d'impedire la propagazione della malattia dominante il Podestà, dietro rapporto dell'Ufficiale Sanitario, potrà anche ordinare l'espurgo delle case o porzioni di case, che si trovassero in condizioni da riuscire fomite di insalubrità e prescriberne inoltre l'imbianco delle pareti, il tutto a spese dei proprietari. Potrà ancora far rimuovere ogni

altro inconveniente che ritenesse insalubre, in tempi di epidemie, ancorché non prescritte dal presente Regolamento.

Art. 38°.

Le Salme delle persone morte per malattie infettive o contagiose dovranno essere deposte nel feretro senza spogliarle dei loro indumenti, avvolte in un lenzuolo inzuppato di sublimato corrosivo al 2 per mille. Esse verranno trasportate dal luogo di decesso al Cimitero per la via più isolata e più breve; senza accompagnamento, osservate del resto le altre disposizioni contenute nello speciale Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 39°.

Il seppellimento dei cadaveri di persona morta di malattia infettiva potrà eseguirsi anche prima dei termini stabiliti dall'art. 385 del Codice Civile, ove dall'Ufficiale Sanitario ne sia riconosciuta e dichiarata la necessità ed urgenza.

Art. 40°.

I proprietari, i detentori di animali ed i Veterinari dovranno prestamente denunciare al Podestà ed all'Ufficiale Sanitario locale tutti i casi di malattia anche semplicemente sospetta d'essere infettiva, che si sviluppasse in Comune.

Art. 41°.

Il Podestà di concerto con l'Ufficiale Sanitario o col Veterinario, farà eseguire i provvedimenti che, a seconda dei casi, sarà opportuno di adottare, contro la diffusione di simili malattie.

Tali provvedimenti consisteranno:

- a) nel sequestro fiduciario e rigoroso, previa separazione degli animali dagli ammalati.
- b) nella disinfezione od anche distruzione, con mezzi da stabilirsi dall'Ufficiale Sanitario o dal Veterinario, degli oggetti usati dagli animali infetti.
- c) nella proibizione, al personale addetto al sequestro ed alla cura di detti animali, di comunicare con l'esterno prima di essersi rigorosamente disinfettati.
- d) nell'uccisione e seppellimento degli animali affetti da morbo farcino o carbonchio, e, trattandosi di polli, di quelli affetti da colera, ove questo abbia invaso un cortile.

Il seppellimento dei cadaveri degli animali morti da malattie infettive o contagiose, od uccisi in causa di queste, avverrà in fosse profonde non meno di due metri e mezzo, lontane dalle abitazioni e dalle acque potabili almeno 400 metri e coperte di spine. I cadaveri dovranno precedentemente essere coperti d'acido solforico o di cloruro di calce, od altra sostanza atta ad impedire l'uso, anche industriale, e così pure il terreno circostante.

Art. 41°.

Art. 42°.

P. W. W.
Gli alberghi esistenti nel territorio del Comune dovranno av-
vertire i detentori d'animali atti all'alimentazione dovranno denun-
ciare immediatamente al Podestà, tutti i casi di morte che si
verificassero negli animali stessi, anche se si presume trat-
tarsi di malattia comune, perché siano dati i provvedimenti op-
portuni.

Art. 43°.

L. W. W.
È obbligo di ogni cittadino di denunciare i cani e gli altri
animali nei quali siansi manifestati i sintomi dell'idrofobia,
o siano sospetti di esserlo, nonché i cani od altri animali fug-
giti di casa, o che vengano da altro luogo, con caratteri so-
spetti.

Art. 44°.

L. W. W.
L'animale sospetto d'idrofobia, o morsicato da altro animale
rabbioso, dovrà essere tenuto, a cura del proprietario o deten-
tore, in osservazione, per il numero di giorni fissato dal Sa-
nitario o dal Podestà, al fine di constatare se realmente sia
idrofobo.
Per l'animale morsicatore l'isolamento e l'osservazione in nes-
sun caso sarà inferiore a 15 giorni; per l'animale morsicato da
altro sospetto o sconosciuto l'isolamento e l'osservazione non
saranno inferiori a sei mesi.
Accertata la malattia, l'animale idrofobo dovrà essere ucciso e
sepolto con le norme determinate dal precedente art. 41, ultimo
capoverso, ed il midollo spinale sarà spedito ad un Istituto an-
tirabbico, specialmente se si avesse sospetto che qualche perso-
na fosse stata morsicata.

Art. 45°.

Il canile, le mangiatoie, gli abbeveratoi, se di legno, la paglia
ove giacque l'animale idrofobo, e gli oggetti che avesse imbrat-
tato con la sua bava, saranno abbruciati.
Saranno posti, o lavati, nell'acqua bollente a 100 gradi, per cir-
ca un'ora, gli oggetti non combustibili.

Art. 46°.

L. W. W.
Tutti indistintamente i detentori o proprietari di cani devran-
no mettere sotto osservazione i medesimi, per quel numero di
giorni che verrà prescritto dal Podestà, con apposito avviso al
verificarsi di qualche caso di idrofobia nel Comune.

Art. 47°.

Ogni cane dovrà portare il collare con applicatevi una placca
recante il nome del possessore. Per le vie i cani dovranno esse-
re tenuti a guinzaglio dal proprietario o detentore ed essere
muniti di museruola ben adatta.

Art. 48°.

Gli alberghi esistenti nel territorio del Comune dovranno essere uniformati alle prescrizioni del R.D. 24-5-1925 N. 1102. Non sarà autorizzata l'apertura di nuovi alberghi se non le condizioni dei locali e del relativo mobilio non rispondono alle esigenze del predetto R.D.

Art. 49°.

Non potranno darsi in affitto camere ed appartamenti ammobigliati senza prima avere ottenuta l'autorizzazione del Podestà, che la rilascerà solo dopo aver sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Nell'Ufficio di Segreteria sarà tenuto, regolarmente aggiornato, un apposito elenco dei fittacamere autorizzati esistenti nel Comune.

Art. 50°.

Gli Alberghi, i fittacamere, i Convitti, le Colonie, gli Ospizi di invalidità o di mendicizia etc. non possono ricevere, o trattenere in cura infermi denunciati per tubercolosi polmonare se, a giudizio dell'Autorità Sanitaria, non dispongano di locali e di servizi adatti.

I direttori di albergo e fittacamere dovranno denunciare subito al locale Ufficio d'Igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.

Art. 51°.

Le disposizioni del succitato R.D. 24-5-1925 N. 1102 circa la profilassi delle malattie contagiose, l'igiene, la pulizia e la disinfezione degli alberghi locali destinati ad alloggio per mercede si intendono qui letteralmente trascritte.

Art. 52°.

Nessuna casa di cura può essere aperta nel territorio del Comune senza avere prima ottenuta l'autorizzazione del Prefetto.

Art. 53°.

I negozi di parrucchiere e di barbitonsore dovranno essere tenuti colla massima pulizia; essere ogni anno assoggettati ad una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e tenere costantemente disinfettati tutti gli strumenti, immergendoli, prima dell'uso, in un'apposita soluzione di sublimato corrosivo od altro antisettico all'uso indicato dall'Ufficiale Sanitario. Dovranno inoltre, essere forniti di apposite sputacchiere igieniche.

CAPO VIII°.

gnome, nome e paternità e la data di nascita, la residenza del vaccinato e la data della vaccinazione. Sulla base di Della vaccinazione presenteranno i certificati di cui l'art. 21 del citato Regolamento speciale ha stabilito da apposito registro Art. 54°. figlia.

Tutti i padri di famiglia, le madri, i tutori, i Capi degli Istituti stabilimenti, o chi per essi, hanno l'obbligo di presentare alla vaccinazione i neonati entro il semestre solare successivo a quello in cui avvenne la nascita, salvo le eccezioni portate dal Regolamento speciale 29 Marzo 1892 N. 329. E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età.

Art. 55°.

La vaccinazione deve inoltre ripetersi in ogni persona, anche adulta, ogni qualvolta le condizioni speciali della salute pubblica lo richiedono.

L'obbligo della presentazione alla vaccinazione, di cui all'art. precedente, si estende alle persone accennate nell'articolo stesso, finché i figli, parenti, tutelati etc, abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 56°.

Alle scopo succitato si terranno in Comune due sessioni ordinarie di vaccinazioni pubbliche gratuite, una in aprile, l'altra in ottobre, ed altre sessioni straordinarie a norma del bisogno. Alle vaccinazioni assisteranno i medici condotti, sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 57°.

L'Ufficio Municipale trasmetterà ai medici condotti entro marzo ed ^{ovvero} settembre, un elenco dei bambini nati nel semestre precedente, nel quale saranno descritti per primi quelli che non subirono la vaccinazione, o che furono vaccinati senza effetto.

Art. 58°.

L'elenco conterrà una o più colonne, nelle quali i vaccinatori annoteranno l'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione e l'effetto avuto.

Art. 59°.

Limbo
I vaccinatori invieranno all'Ufficiale Sanitario l'elenco di cui sopra entro 15 giorni dall'avvenuta vaccinazione, per le opportune annotazioni sui suoi registri, e per l'invio di regolare prospetto al Podestà, entro giorni otto, da trasmettersi alla R. Prefettura a sensi dell'art. 21 del succitato Regolamento generale.

Art. 60°.

Nell'Ufficio Municipale si terrà un registro alfabetico di tutti i vaccinati con esito favorevole, il quale dovrà contenere il co-

gnome, nome e paternità, il luogo e la data di nascita, la residenza dei vaccinati e la data della vaccinazione. Sulla base di tale registro si rilasceranno i certificati di cui l'art. 22 del citato Regolamento speciale da staccarsi da apposito registro a madre e figlia.

CAPO VIII°.

Delle pene

Art. 61°.

In tutti i casi prescritti dal presente Regolamento circa la costruzione di nuove opere, restauri, rinnovazioni rimozioni d'inconvenienti e simili, il Podestà potrà eseguire i lavori d'Ufficio, a tutte spese dei proprietari e delle persone diffidate, nel caso d'inadempimento da parte di essi, e senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi e regolamenti.

Art. 62°.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento, per le quali non siano dalla Legge Sanitaria T.U. 1 Agosto 1907, N. 636, dal Codice Penale e da altre disposizioni stabilite pene diverse, sono punite con pene pecuniarie da L. 500. = a L. 5000. = a termini dell'art. 99 di detta legge Sanitaria. Alle infrazioni stesse sono applicabili le disposizioni degli art. 227 e 228 della Legge Comunale e Provinciale.

IL PREFETTO

Publicato all'alba preteris per giorni quindici dal.....
.....si.....

IL SEGRETARIO CAPO

Deliberate dal Podestà il 23 Luglio 1932 X°.

IL PODESTA'
f° .GI Raselli

IL SEGRETARIO CAPO
f° .T. Benacchio

Publicato all'albo ppretorio senza opposizioni nel giorno
di Domenica 24 Luglio 1932 X°.

Asole li 25 Luglio 1932 X°.

IL SEGRETARIO CAPO
f° .T. Benacchio

Approvate dall'Onor Giunta Provinciale Amministrativa con
provvedimento N.....in data.....

IL PREFETTO

Publicato all'albo pretorio per giorni quindici dal.....
.....al.....

IL SEGRETARIO CAPO